



CITTÀ di  
PINEROLO

c\_g674 - Città di Pinerolo  
001 - CITTÀ DI PINEROLO  
- REGISTRO UFFICIALE -  
Prot. N° 0012716 - 11/03/2013 -  
USCITA  
Classifiche: 04.05.01

Provincia di Torino

Registro Ordinanze N. 80

Oggetto:

**Disposizioni contingibili ed urgenti di carattere igienico-sanitario relative al contenimento della popolazione di piccioni, al divieto di somministrazione e vendita di mangime nel perimetro urbano e a misure preventive contro la nidificazione di piccioni**

### IL SINDACO

PRESO ATTO:

- che la presenza dei piccioni presenti allo stato libero nel territorio cittadino ha assunto proporzioni tali da costituire un serio rischio di natura igienico-sanitaria per il possibile pericolo di trasmissione di malattie infettive e parassitarie all'uomo e agli animali domestici, per il pericolo di danno a carico di edifici pubblici e privati, per il degrado dei monumenti nonché problemi di decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di balconi e marciapiedi;
- che è invalsa la quotidiana abitudine di distribuire cibo ai piccioni aumentando, di fatto, in modo innaturale, la loro capacità di riproduzione, contribuendo così ad aggravare un fenomeno che può arrecare seri danni alla collettività;

CONSIDERATO:

- che l'alimentazione incontrollata richiama un gran numero di esemplari anche da zone limitrofe aumentando così il numero delle colonie in quantità incompatibili con l'ecosistema urbano;
- il grave pregiudizio e degrado che la crescente massa di deiezioni reca all'ambiente urbano, con costi gravosi per le operazioni di pulizia, manutenzione, restauro di edifici pubblici e privati;
- i rilevanti problemi di igiene e il potenziale pericolo sanitario determinato dalle deiezioni dei piccioni e dalle carcasse degli stessi presenti su edifici privati con affaccio su marciapiedi e aree pubbliche;
- il grave pregiudizio al decoro della città, rappresentata dalla presenza di escrementi su immobili e monumenti, che ne producono l'inevitabile degrado;

PRESO ATTO

dei contenuti della Deliberazione della Giunta Regionale del 30 settembre 2008, n. 46-9713, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 41 del 09/10/2008, e del documento "Linee guida per la gestione del colombo di città" approvato dalla stessa DGR, con il quale si affronta la gestione del colombo di città aggiornando le conoscenze in campo normativo e gestionale riguardanti non solo l'ambito urbano, ma anche quello rurale, analizzando gli aspetti di interesse sanitario, i rischi ed i danni derivanti da sovrappopolazione del colombo;

RAVVISATA

- la necessità e l'urgenza di contenere il numero dei piccioni presenti in città al fine di eliminare il pericolo di trasmissione di malattie infettive nonché il degrado degli edifici pubblici e privati nonché dei monumenti;

VISTI

- l'articolo 19 della L. n. 157 del 11/02/1992;
- l'articolo 32 della Legge n. 833 del 23.12.1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale", che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per l'emanazione di

- provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'articolo 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18.10.2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;
  - la DGR Piemonte n. 46-9713 del 30.09.2008 che approvano le "Linee guida per la gestione del colombo di città";
  - la nota della direzione sanità della Regione Piemonte 32979/DA2003 del 13.10.2008;
  - il vigente Regolamento Locale di Igiene;

### **VIETA**

**a chiunque, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici, di alimentare i piccioni urbanizzati presenti allo stato libero su tutto il territorio comunale, con espresso divieto di gettare sul suolo pubblico granaglie, scarti ed avanzi alimentari;**

### **ORDINA**

**agli amministratori condominiali ed a chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei piccioni:**

- **di provvedere, a propria cura e spese e nel più breve tempo possibile, al risanamento e alla ripulitura periodica dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano;**
- **di provvedere, mediante apposizione e/o schermatura di griglie o reti a maglie sottili, all'immediata chiusura di tutte le aperture di areazione e di accessi attraverso i quali i piccioni possano ivi introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione;**
- **di impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni sui terrazzi e sui davanzali e nei cortili, applicando, laddove necessario, dissuasori in plastica non cruenti sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali, ecc...);**

### **AVVERTE CHE**

- chiunque violi i disposti della presente ordinanza sarà soggetto all'applicazione della disposizione di cui all'articolo 650 C.P.;

### **DISPONE**

- che il controllo dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sia eseguito dal Comando di Polizia Municipale di Pinerolo;
- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Pinerolo;
- che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza anche tramite pubblici avvisi e mediante sito internet;
- l'invio di copia del presente provvedimento al Corpo di Polizia Municipale di Pinerolo, all'ASL TO3 di Pinerolo/Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, alla Provincia di Torino/Servizio Agricoltura, Servizio Fauna, Flora, Parchi e Aree Protette, alla Regione Piemonte/settore Sanità animale ed igiene degli allevamenti ed alla Prefettura di Torino;

### **INFORMA CHE**

avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso:

- avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i., entro un termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO  
Eugenio BUTTIERO

